

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 marzo 2020 alle ore 15,30 tramite collegamento in videoconferenza, si sono incontrati:

- La società Trops s.p.a. p.i. 02576710285 con sede legale in Rubano (PD) Via Manzoni 3/2 nella persona dell'amministratore delegato Sig. Renato Fantin munito di poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del dr. Mario Cuneo, consulente del lavoro;
- FILCAMS CGIL NAZIONALE in persona del sig. Federico Antonelli oltre alla sig.ra Cecilia de' Pantz della FILCAMS CGIL Veneto

Premesso che:

- a) La società Trops Spa (d'ora in poi anche solo "la Società") svolge l'attività di commercio di abbigliamento ed accessori al dettaglio.
- b) La Società opera su tutto il territorio nazionale con negozi dislocati in varie Regioni con un organico complessivamente composto da 298 impiegati e 1 operaio.  
Si precisa che i negozi distribuiti nel territorio nazionale non sono dotati di autonomia finanziaria né di autonomia tecnico - funzionale e, pertanto, le suddette unità locali dipendono totalmente dalla sede della società sita in Rubano (PD). Si evidenzia, altresì, che la Matricola Inps è unicamente quella accesa presso la Sede INPS di Padova
- c) Con comunicazione del 12/03/2020, cui integralmente si rinvia, la Società ha inviato nota informativa alle OO.SS ex art 24 D. LGS 148/2015 chiedendo altresì al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convocazione per lo svolgimento dell'esame congiunto.
- d) Su richiesta delle organizzazioni sindacali sopra intestate, si è svolto in data odierna un primo esame relativo alla situazione aziendale
- e) Nel corso dell'incontro, la Società ha rappresentato i motivi della crisi aziendale conseguente alla gravissima situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19. In particolare, l'emergenza sanitaria in atto e le restrizioni imposte dal Governo con i decreti D.P.C.M 23/02/2020, D.P.C.M 01/03/2020, d.p.c.m. 04/03/2020, D.P.C.M. 08/03/2020, D.P.C.M. 09/03/2020 e D.P.C.M. 17/3/2020, emessi per porre freno al diffondersi dell'epidemia hanno avuto un immediato e drastico impatto sulle vendite che hanno registrato nel periodo dal 24/02/2020 alla data odierna un drastico calo che, inevitabilmente, proseguirà nei prossimi mesi.
- f) le cause sono da imputare alle chiusure forzate degli esercizi commerciali e al ridottissimo afflusso di clientela conseguente alla restrizioni imposte dall'Autorità alla libera circolazione delle persone. Trattasi di eventi imprevedibili; improvvisi ed autonomi rispetto alle politiche di gestione aziendale e gli effetti negativi si sono propagati in modo rapido ed esponenziale.
- g) A fronte della suddetta situazione di crisi, la Società ha prospettato di dover ricorrere alla CIGS con decorrenza sin dal 12/03/2020 per preservare la forza lavoro ed evitare licenziamenti, attesa la volontà aziendale di proseguire l'attività.
- h) Si precisa che dall'insorgere della crisi e sino al 11/03/2020, la contrazione è stata fronteggiata mediante l'utilizzo di ferie e permessi.
- i) Per quanto sopra esposto, la Società ritiene necessario ricorrere alla CIGS per crisi aziendale per eventi improvviso ed imprevisto e le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, concordano sull'opportunità del ricorso a detto ammortizzatore con decorrenza dal 12/03/2020 per superare l'attuale crisi e salvaguardare la situazione occupazionale.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono qui integralmente trascritte.

- 2) La Società, in virtù dell'odierno accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali e previa ratifica dell'accordo stesso innanzi alla competente Divisione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, presenterà istanza di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale ex art. 21 c. 1, lett. b) D.lgs. 148/2015, per un massimo di n. 299 dipendenti, corrispondenti al personale in forza, ove possibile a far data dal 12/03/2020 per 9 mesi, ovvero, in via subordinata, dalla data che verrà definita nel verbale di accordo presso il Ministero del Lavoro
- 3) L'utilizzo della CIGS avverrà con la modalità della sospensione a zero ore e/o della riduzione dell'orario, nel limite massimo di cui all'art. 22 D.lgs. 148/2015;
- 4) la rotazione, anche in ipotesi di ripresa parziale dell'attività, verrà garantita sulla base del principio di fungibilità e sulla base delle esigenze lavorative che si manifesteranno nel corso della CIGS. Per quanto riguarda il retail la rotazione sarà possibile solo con riferimento ai singoli punti vendita, che verranno gradualmente riaperti anche con prestazioni a orario ridotto, in relazione all'evoluzione della situazione di emergenza.
- 5) La Società provvederà ad anticipare ai lavoratori il trattamento di Integrazione salariale
- 6) La Società, durante il periodo di vigenza dell'ammortizzatore sociale, attuerà il piano di risanamento consistente nel programmare, anche attraverso forme diverse (es. e-commerce) la graduale ripresa dell'attività, non appena superato lo stato di emergenza.
- 7) Le Parti prendono atto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 148/2015 (condizionalità e politiche attive del lavoro).
- 8) Le Parti procederanno a verifiche periodiche, anche su semplice richiesta di una di esse, al fine di monitorare la situazione aziendale anche attraverso incontri periodici per valutare la ripresa dei vari negozi nelle varie regioni nonché per valutare le modalità di ripresa. Un primo incontro di aggiornamento in videoconferenza è fissato per il giorno 31 marzo 2020 alle ore 15,30.
- 9) Attesa la natura dell'attività svolta e l'organizzazione del lavoro, non è possibile ipotizzare il ricorso al contratto di solidarietà anche in considerazione del fatto che molti negozi hanno limitate dimensioni e un numero limitato di addetti con evidenti difficoltà nel garantire un corretto e regolare avvicendamento. Inoltre non è possibile oggi prevedere l'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto non potendosi escludere un aggravamento della situazione e/o interventi delle Autorità ancor più limitativi, con conseguente impossibilità di attuare una programmazione a lungo termine delle riduzioni e/o sospensioni dal lavoro. Neppure è possibile il ricorso generalizzato a modalità alternative allo svolgimento del lavoro come ad es. lo smart working trattandosi di modello certamente non compatibile con le attività svolte e, in particolare, con l'attività di vendita al pubblico.

Il presente verbale è stato redatto, come indicato in premessa, tramite collegamento delle parti in videoconferenza e l'incontro si considera tenuto presso la sede della società. Preliminarmente sono state accertate le identità delle Parti ed è stata verificata la possibilità tecnica per ciascuno di partecipare attivamente alla conferenza. L'adesione delle Parti al contenuto del presente verbale si considera prestata tramite sottoscrizione dello stesso da parte di ciascuna Parte che provvederà successivamente all'invio della copia firmata tramite PEC o mail all'indirizzo [trops@legalmail.it](mailto:trops@legalmail.it). Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti danno atto di aver esperito la consultazione sindacale in relazione a quanto previsto dall'art. 24 D.lgs. n. 148/2015 per la richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e si rendono disponibili a ratificare l'accordo innanzi al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con le modalità che saranno da quest'ultimo definite.

Letto, confermato, sottoscritto

TROPS S.p.A.  
Sede: Via Manzoni, 312  
35030 Sarmeola di Rubano (PD)  
REA di PD n. 243394  
R.I. - C.F. - P.IVA 02678710205

2



00/SS  
*[Handwritten signature]*  
C. S. S. S.